



**COMUNE DI SAN PIERO PATTI**  
Provincia di Messina

Registro

N. 259

30-11-2021

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Oggetto: Istituzione della via fittizia per iscrizione  
anagrafica dei soggetti senza fissa dimora  
denominata Via dell'Accoglienza.**

L'anno duemilaventuno il giorno **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**  
Con inizio alle ore **19,42**, nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta  
Comunale convocata nelle forme di legge.

—Presiede l'adunanza il Sig. **FIORE Salvatore Vittorio**

Nella qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti

Ed assenti i seguenti sigg.

		Presenti	Assenti
<b>FIORE Salvatore Vittorio</b>	Sindaco	X	
<b>INTERDONATO Armando</b>	Vice-Sindaco	X	
<b>MARCELLO Carmelita</b>	Assessore	X	
<b>DI BELLA Gianluca</b>	Assessore	X	
<b>CAMUTI Franco</b>	Assessore	X	

Fra gli assenti giustificati ( art. 173 dell'Ord. EE.LL. ) i sigg:

Con la partecipazione del Segretario Comunale Signor. Dott.ssa **CAMMARERI Giuseppina Maria**  
Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione  
Ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato e di cui all'infra riportata proposta

## AREA Servizi demografici – URP – Socio-Culturale

Nr. Ord. della proposta 280

Li 30.11.2021

**OGGETTO: Istituzione della via fittizia per iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora denominata Via dell'Accoglienza.**

### RELAZIONE

VISTO l'art. 43 del Codice Civile, che recita: *"Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"*;

VISTO l'art. 1 della Legge n. 1228 del 24/12/1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che recita: *"nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, famiglie e convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio"*;

DATO ATTO che il successivo art. 2, comma 1, prescrive per chiunque, di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che *la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita*;

VISTO il successivo comma 4, come modificato dall'art.3, comma 39, della legge n. 94 del 15/17/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, N. 22 del 22/07/2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06/07/2010;

VISTO l'art. 1 del D.P.R. 223 del 30/05/1989;

VISTO altresì il contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, Metodi e Norme, serie B – N. 29 – edizione 1992" edite dall'ISTAT, dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: *"La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, ecc..)per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro a legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi all'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti"*;

OSSERVATO che le istruzioni impartite dall'ISTAT "Avvertenze, note illustrative e norme AIRE, metodi e Norme, serie B – N. 29 – Edizione 1992" dispongono che *in analogia al censimento, che prescrive l'istituzione in ogni comune di una sezione speciale "non territoriale" nella quale vengono elencati e censiti come residenti tutti i senza tetto, si ravvisa la necessità che anche in anagrafe venga istituita una via, territorialmente non esistente, ma conosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficio Anagrafe, dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel comune; per altre simili necessità, ma al di fuori dei casi sopra citati, potrà essere utilizzata la stessa via con i numeri progressivi pari"*;

RITENUTA l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne concorrono le condizioni;

VISTO il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e Norme – N. 48 – edizione 2010", edita dall'ISTAT, ove si precisa che *"nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'ISTAT"*;

CONSIDERATO che nella quasi totalità dei casi, i senza fissa dimora o i senza tetto presentano particolari problematiche di disagio e di integrazione sociale;

VALUTATO che il diritto alla residenza e dunque, all'iscrizione anagrafica presso il Comune, rappresenta uno dei principali requisiti per accedere ad ogni altro servizio e prestazione pubblica sul territorio;

VALUTATO altresì, che la problematica della residenza anagrafica per persone senza fissa dimora o non ascrivibili all'indirizzo di precaria abitazione presenti abitualmente nel territorio di San Piero Patti, caratterizzata dall'assenza di una dimora stabile, riveste particolare rilevanza nella gestione degli interventi di contrasto alla marginalità;

CONSIDERATO che, con riferimento alle situazioni di disagio sociale, il coinvolgimento preventivo ed obbligatorio del Servizio Sociale come condizione per l'accoglimento dell'istanza di iscrizione anagrafica, costituisce elemento essenziale dell'iter procedurale in quanto diretto ad acquisire informazioni sulla reale situazione del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica;

CONSIDERATO che il Servizio Sociale svolge una costante azione di informazione e sostegno, rivolta a garantire e facilitare l'esigibilità del diritto alla residenza della persona in condizioni di fragilità e/o vulnerabilità sociale e all'accompagnamento dell'utente nella realizzazione del processo di aiuto, nonché di supporto all'Ufficiale di Anagrafe, nell'esercizio delle funzioni attinenti alle speciali procedure di iscrizione anagrafica di cui trattasi;

RAVVISATA l'opportunità di denominare l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora che si iscriveranno in Anagrafe, individuando il toponimo fittizio: Via dell'Accoglienza;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e si prescinde, pertanto dall'acquisizione del parere di regolarità contabile;

### PROPONE

1. Di istituire la via fittizia, territorialmente non esistente e di denominarla VIA DELL'ACCOGLIENZA, per l'iscrizione anagrafica dei soggetti senza fissa dimora, che abbiano i requisiti di legge e che abbiano avuto l'ultima residenza presso il Comune di San Piero Patti.
2. Di iscrivere nella via fittizia denominata Via dell'Accoglienza con numero progressivo dispari, sia i senza tetto risultanti al censimento, sia i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel comune, per tutti gli altri casi potrà essere utilizzata la stessa via con numero progressivo pari.
3. Di stabilire che l'iscrizione anagrafica nella Via fittizia denominata Via dell'Accoglienza potrà avvenire previo accertamento dei requisiti da parte dell'Ufficio Servizi Demografici. L'interessato dovrà dichiarare il proprio domicilio e sarà tenuto a fornire tutti gli elementi e/o documenti necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio, ai sensi del comma 9 art. 2 Legge 24 dicembre 1954 N. 1228.
4. Di dare atto che per tutti coloro che non sono in grado di dimostrare il domicilio, dovranno rivolgersi al comune di nascita.
5. Di introdurre nel procedimento di iscrizione anagrafica, relativamente alle situazioni di disagio sociale dei c.d. "senza tetto", quale condizione di ricevibilità della richiesta medesima, un'attività di raccordo col Servizio Sociale, finalizzato alla verifica della condizione soggettiva del richiedente, con particolare riferimento all'adesione a percorsi e progetti di natura sociale, assistenziale, educativa o riabilitativa;
6. Di prevedere, per gli iscritti all'indirizzo anagrafico di Via dell'Accoglienza, in ragione di situazioni di disagio sociale, che l'Ufficio Anagrafe provveda alla verifica periodica delle posizioni soggettive delle persone aventi la residenza anagrafica nella suddetta via, per una verifica della sussistenza dei requisiti e per l'eventuale avvio della procedura di irreperibilità anagrafica. A tal fine si definisce che costituisce elemento di prova di abbandono dalla domiciliatazione in Comune e quindi fondato motivo di avvio della procedura di irreperibilità, con conseguente cancellazione anagrafica, l'assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per oltre tre mesi.

La Responsabile dell'istruttoria

Cinzia SVEZIA

*Cinzia Svezia*

Il Sindaco

Salvatore VITTORIO FIORE

*Salvatore Vittorio Fiore*

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione , ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 , recepito dell'art. 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:

IL RESPONSABILE dell' Area interessata – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 30.11.2021

Il Responsabile Area  
Servizi Demografici Urp Socio-Culturale  
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiarà: che in relazione all'impegno di spesa di € \_\_\_\_\_ è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data

Il Responsabile Area  
Servizi Demografici Urp Socio-Culturale  
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile dell' Area Ragioneria  
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

Inoltre , il responsabile del servizio finanziario , a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i ) della L.R. 11-12-1991 , n. 48 e successive modificazioni , nonché l'art. 153 , comma 5 D.Lgs 267/2000

### ATTESTA

Che la complessiva spesa di € \_\_\_\_\_ trova copertura finanziaria alla MISSIONE \_\_\_\_\_

PROGRAMMA \_\_\_\_\_ TITOLO \_\_\_\_\_

CAPITOLO \_\_\_\_\_ del bilancio 2021 ( Imp. Provv. n. \_\_\_\_\_ )

Data

Il Responsabile dell' Area Ragioneria  
Dott.ssa Graziella CASTELLINO

### LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la superiore proposta di deliberazione ;

CONSIDERATO che

VISTA la Legge 08-06-1990 , n. 142 così come recepita con Legge Regionale 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Circolare n. 02 dell' 11-04-1992 dell' Assessorato Regionale degli Enti Locali ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990 , n. 142 recepito dall'art. 1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni ;


VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia ;


con voti unanimi , resi nelle forme di legge.


### DELIBERA

di approvare l'acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma

Assessore Anziano  


Il Sindaco  


Il Segretario Comunale  




Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 02-12-2021

E fino al 17-12-2021

L'Addetto  
DI Dio Giovanni

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:  
E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 02-12-2021

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi  
E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 02-12-2021 al 17-12-2021

Li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cammareri Giuseppina Maria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale 02-12-2021

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30-11-2021

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;  
 Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, li 30-11-2021

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Cammareri Giuseppina Maria

